

CODICE DEL TERZO SETTORE **(Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117)**

REGIME FISCALE e FORME DI FINANZIAMENTO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

A cura di Giovanni Rizzi

Il 3 agosto 2017 è entrato in vigore il Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (il **Codice del terzo Settore - CTS**), che raccoglie in un unico testo legislativo la complessa ed articolata disciplina dedicata a tutti quegli enti che esercitano, in via esclusiva o principale, un'attività di interesse generale, senza scopo di lucro, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (disciplina in precedenza assai frammentata e ricavabile da diverse fonti normative non sempre coordinate tra di loro).

Il CTS introduce un doppio binario per gli Enti senza scopo di lucro:

- da una parte quelli che, possedendo tutti i requisiti richiesti dal D.lgs 117/2017, intendono soggiacere alla nuova disciplina e che quindi vengono riconosciuti a tutti gli effetti come Enti del Terzo Settore (tant'è che nella denominazione debbono obbligatoriamente inserire l'indicazione di Ente del Terzo Settore ovvero l'acronimo ETS)

- dall'altra parte quelli che invece non intendono ricondursi alla nuova disciplina ovvero che non presentano tutti i requisiti richiesti dal D.lgs 117/2017 per essere qualificati come ETS, che resteranno disciplinati dalle norme del Codice civile (ma non più dalle normative speciali, portanti il più delle volte facilitazione e/o agevolazioni di carattere gestionale e fiscale, essendo comunque prevista dal d.lgs 117/2017 l'abrogazione delle attuali leggi in tema di ONLUS, di Organizzazioni del volontariato, di associazioni di promozione sociale, ecc.; l'abrogazione delle disposizioni in tema di ONLUS, peraltro, è prevista non con decorrenza immediata ma solo dal momento in cui diverranno definitive tutte le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali previste dal Titolo X del d.lgs 117/2017)

Il CTS prevede tutta una serie di facilitazioni ed agevolazioni a favore degli Enti del terzo Settore; In particolare:

- il Titolo IX del d.lgs 117/2017 disciplina i titoli di solidarietà degli ETS e altre forme di finanza sociale;

- il Titolo X del d.lgs 117/2017 prevede particolari agevolazioni fiscali (sia riguardanti le imposte dirette che le imposte indirette che le imposte locali).

1. - IL REGIME FISCALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS)

1.1 Le Imposte sui redditi

L'art. 79 del Codice del terzo Settore (CTS) assoggetta gli Enti del terzo settore (ETS) alla disciplina del Titolo II del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.) e quindi assoggetta detti enti all'IRES (imposta sul reddito delle società).

Vanno, a tal fine, distinti:

(i) gli **ETS commerciali** ai quali tornerà applicabile la disciplina del CAPO II – Titolo II – TUIR in tema di determinazione della base imponibile degli Enti commerciali residenti (con applicazione del principio di attrazione al reddito di impresa di tutte le tipologie di redditi prodotti dall'ente)

(ii) gli **ETS non commerciali** ai quali tornerà applicabile la disciplina del CAPO III – Titolo II – TUIR in tema di determinazione della base imponibile degli Enti non commerciali residenti (con determinazione del reddito complessivo imponibile in base alle singole categorie reddituali).

La distinzione si fonda sostanzialmente sul **criterio di "proporzionalità"**: è ETS non commerciale l'ente che svolge in via esclusiva o prevalente la propria attività istituzionale (di cui all'art. 5 del CTS) con modalità non commerciale. Al contrario è ETS commerciale l'ente le cui entrate derivanti da attività non commerciali sono inferiori alle entrate derivanti da attività (istituzionale ex art. 5 o diversa ex art. 6) svolte con modalità commerciali.

In particolare, in base al suddetto art. 79, c. 5, del CTS:

(a) si considerano **non commerciali** gli ETS che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di cui all'art. 5 del CTS, in conformità ai criteri (fissati nello stesso art. 79 del CTS) per la loro qualificazione come attività non commerciali.

(b) gli ETS assumono, invece, fiscalmente la qualifica di **enti commerciali**, indipendentemente dalle previsioni statutarie, qualora i proventi delle attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di cui all'art. 5 del CTS, svolte in forma d'impresa non in conformità ai criteri per la loro qualificazione come attività non commerciali, nonché le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS, fatta eccezione per le attività di sponsorizzazione svolte nel rispetto dei criteri di cui al decreto previsto all'articolo 6 del CTS, **superano**, nel medesimo periodo d'imposta, le entrate derivanti da attività non commerciali.

Si considerano entrate derivanti da attività non commerciali i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell'ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali, tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali ai sensi dei commi

2, 3 e 4 dell'art. 79 del CTS, tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali (art. 79, comma 5-*bis*, del CTS).

Il mutamento della qualifica, da ETS non commerciale ad ETS commerciale opera a partire dal periodo d'imposta in cui l'ente assume natura commerciale (art. 79, comma 5-*ter*, CTS).

Sono considerate di carattere **non commerciale** (art. 79, commi 2, 2-*bis* e 3, del CTS):

(a) le attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di cui all'art. 5 del CTS, ivi incluse quelle accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Unione europea, amministrazioni pubbliche straniere o altri organismi pubblici di diritto internazionale, quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici degli enti di cui sopra e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento.

(b) le attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale se svolte direttamente dagli ETS la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale e purché tutti gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di ricerca e nella diffusione gratuita dei loro risultati e non vi sia alcun accesso preferenziale da parte di altri soggetti privati alle capacità di ricerca dell'ente medesimo nonché ai risultati prodotti;

(c) le attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale affidate dagli ETS ad università e ad altri organismi di ricerca che la svolgono direttamente in ambiti e secondo modalità definite dal DPR 20 marzo 2003 n. 135;

(d) le attività aventi per oggetto interventi e servizi sociali (art. 5, c. 1, lett. a) CTS), interventi e prestazioni sanitarie (art. 5, c. 1, lett. b) CTS), prestazioni socio-sanitarie (art. 5, c. 1, lett. c) CTS) se svolte da fondazioni delle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di natura sanitaria o socio-sanitaria e che non sia deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi.

Le attività di cui sub (a) si considerano non commerciali anche qualora i ricavi non superino di oltre il 5% i relativi costi per ciascun periodo di imposta e per non oltre due periodi di imposta consecutivi (art. 79, comma 2-*bis* del CTS; questa previsione è stata introdotta nel CTS dall'art. 24-*ter* del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito con legge 17 dicembre 2018 n. 136, con la finalità di prevedere un margine di tolleranza per evitare ad un E.T.S. di perdere la qualifica di ente non commerciale nel caso di lieve superamento, per un limitato periodo di tempo, del rigido criterio di cui sub (a) in base al quale i ricavi non debbono superare i costi).

NOTA BENE: la distinzione tra **ETS commerciali** ed **ETS non commerciali**, sulla base dei criteri desumibili dall'art. 79, c. 5, del CTS, non rileva solo ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi, ma anche ad altri fini nell'ambito dell'articolata disciplina fiscale che il CTS dedica agli ETS: ad esempio ai fini dell'esenzione dai tributi locali ai sensi dell'art. 82, c. 6, del CTS ovvero ai fini delle detrazioni e deduzioni fiscali a fronte di erogazioni liberali ai sensi dell'art. 83 del CTS. Rileva, inoltre, anche a fini diversi da quelli prettamente fiscali: ad esempio con riguardo all'emissione di titoli di solidarietà (art. 77 del CTS).

Non concorrono, in ogni caso, **alla formazione del reddito** degli ETS non commerciali (art. 79, c. 4, del CTS):

- a) i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- b) i contributi e gli apporti erogati da parte delle amministrazioni pubbliche per lo svolgimento anche convenzionato o in regime di accreditamento, delle "attività non commerciali".

NOTA BENE: l'art. 79 c. 4 del CTS subordina la non rilevanza, ai fini della formazione del reddito, delle raccolte di fondi alla circostanza che le stesse vengano effettuate "occasionalmente"; tale disposizione, dettata ai fini fiscali, sembra porsi in contraddizione con la disposizione dell'art. 7 dello stesso CTS che considera quella della raccolta di fondi un'attività tipica ed essenziale per gli ETS: " *Gli enti del Terzo settore, possono realizzare attività di raccolta fondi anche in forma **organizzata e continuativa**, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, [...]*" Si segnala, anche, che l'art. 89, c. 18 dello stesso CTS (norma che si applica non solo agli ETS non commerciali ma anche agli ETS commerciali), stabilisce che le attività indicate all'articolo 79, c. 4 (ossia le attività di raccolta fondi in questione) fermo restando il regime di esclusione dall'IVA, sono esenti da ogni tributo.

Con riguardo alle **associazioni del Terzo settore:**

- si considera inoltre non commerciale l'attività svolta dalle associazioni nei confronti dei propri associati, familiari e conviventi degli stessi in conformità alle finalità istituzionali dell'ente.
- non concorrono alla formazione del reddito delle associazioni le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi.

Si considerano, tuttavia, attività di natura commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati, dei familiari e conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi a seconda che le relative operazioni abbiano carattere di abitudine o di occasionalità.

NOTA BENE: l'art. 89 del CTS, rubricato "Coordinamento normativo", si pone l'obiettivo di allineare le disposizioni contenute nel CTS con quelle contenute nel T.U.I.R., al quale l'art. 79 del CTS rinvia e con quelle contenute in altri provvedimenti di natura fiscale; ad esempio in tale norma si dichiarano non applicabili agli ETS le disposizioni degli articoli 143, comma 3, 144, commi 2, 5 e 6, 148 e 149 del TUIR, in quanto disposizioni sostanzialmente confluite nel CTS.

1.2 Il Regime forfetario degli ETS non commerciali (art. 80 CTS)

Gli **ETS non commerciali** possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa relativo alle attività commerciali svolte in modo **non prevalente e secondario**, applicando

all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio di dette attività, il coefficiente di redditività nelle seguenti misure:

(a) per attività di prestazioni di servizi:

- ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 7%;
- ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 10%;
- ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 17%;

(b) per altre attività:

- ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 5%;
- ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 7%;
- ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 14%.

Per ottenere il reddito tassabile, all'importo così ottenuto vanno poi **aggiunti i componenti** positivi di reddito di cui agli articoli 86 (plusvalenze patrimoniali), 88 (sopravvenienze attive), 89 (dividendi ed interessi) e 90 (proventi immobiliari) del T.U.I.R., con la precisazione che gli elementi da aggiungere sono solo quelli riferiti all'attività di impresa.

Per gli enti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività il coefficiente si determina con riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi.

L'**opzione** per il regime forfetario è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e comunque per un triennio. La revoca dell'opzione è effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è presentata.

I componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfetario, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, che dispongono o consentono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime.

Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario possono essere computate in diminuzione del reddito secondo le regole ordinarie.

L'opzione per il regime forfetario esonera gli ETS non commerciali dagli studi di settore (sino a che in vigore), dai parametri e dagli indici sintetici di affidabilità.

1.3 Il Social bonus (art. 81 del CTS)

Il CTS ha introdotto una nuova figura di incentivo per il sostegno dell'attività degli ETS, il cd. "social bonus".

Trattasi di un **credito d'imposta** pari al **65%** delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del **50%** se effettuate da enti o società in favore degli ETS che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il **recupero degli immobili pubblici inutilizzati** e dei beni mobili e immobili **confiscati alla criminalità** organizzata asse-

gnati ai suddetti ETS e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività istituzionali (di cui all'art. 5 del CTS) con modalità non commerciali. Per le suddette erogazioni non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 83 del CTS né le agevolazioni fiscali previste a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.

Il suddetto credito d'imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del **15%** del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del **5 per mille** dei ricavi annui. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Per i soggetti titolari di reddito di impresa, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d'imposta suddetto è utilizzabile tramite compensazione e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali che godono del "social bonus" effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni sopra descritti, comunicano trimestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni del Social Bonus, comprese le procedure per l'approvazione dei progetti di recupero finanziabili.

1.4 Le imposte indirette

L'art. 82 (commi da 1 a 5 e comma 10) prevede un trattamento agevolato per gli ETS anche con riguardo alle imposte indirette. In particolare il CTS prevede:

(a) la **esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni** e dalle imposte ipotecaria e catastale per i trasferimenti a titolo gratuito (a titolo di donazione, di successione *mortis causa*, ecc.) effettuati a favore degli ETS (comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società), di beni che siano utilizzati per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La condizione per fruire dell'esenzione è che i beni oggetto di successione e/o donazione siano utilizzati per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; tuttavia, nella norma in commento, non sono previsti specifici adempimenti né sono prescritte particolari attestazioni a carico dell'ente beneficiario. Infatti nel comma secondo dell'art. 82 non è contenuta una prescrizione simile a quella contenuta nel successivo comma 4, che subordina la fruizione delle agevolazioni in tema di imposte di registro, ipotecaria e catastale per gli atti a titolo oneroso, alla circostanza che i beni siano direttamente utilizzati entro cinque anni dal trasferimento in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale e che venga resa contestualmente alla stipula dell'atto apposita dichiarazione in tal senso. Nè è contenuta una disposizione simile a quella dettata dall'art. 3, comma 3,

D.lgs 31 ottobre 1990 n. 346 (T.U. in materia di imposta di successione e donazione), la quale estende il beneficio dell'esenzione dall'imposta di successione e donazione ai trasferimenti a titolo gratuito a favore di enti diversi dalle ONLUS o da enti che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione ed altre finalità di pubblica utilità, ma che siano comunque disposti per gli scopi suddetti, a condizione che il beneficiario dimostri entro cinque anni dall'accettazione dell'eredità o della donazione o dall'acquisto del legato, di aver impiegato i beni o diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loro alienazione per il conseguimento delle finalità indicate dal testatore o dal donante.

Pertanto, riteniamo che per fruire della esenzione in oggetto sia sufficiente riportare in atto (o nel modello della dichiarazione di successione) la sola richiesta da parte dell'ente beneficiario, senza che sia necessario aggiungere alcunché. La richiesta implica di per sé, per una sorta di presunzione di legge, l'intenzione dell'ente beneficiario di destinare i beni trasferiti a titolo gratuito per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ciò non toglie che possa essere opportuno accompagnare la richiesta con la dichiarazione del legale rappresentante dell'ente beneficiario che i beni donati e/o ereditati saranno utilizzati per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (senza, peraltro, che la mancanza di una simile dichiarazione possa costituire causa di decadenza dall'agevolazione). Ovviamente resta ferma la facoltà per l'Agenzia delle Entrate di richiedere il pagamento delle imposte qualora i beni donati e/o ereditati di fatto non vengano utilizzati per le finalità sopra indicate.

La disposizione in commento (art. 82, comma 2, CTS) esaurisce la disciplina applicabile agli ETS in materia di imposta di successione e donazione; di conseguenza non si applicheranno più agli ETS le disposizioni agevolative in materia di imposta di successione e donazione per trasferimenti a favore di fondazioni, associazioni legalmente riconosciute e ONLUS di cui all'art. 3, commi 1 e 2, D.lgs 30 ottobre 1990 n. 346 (T.U. in materia di imposta di successione e donazione), e le correlate disposizioni agevolative in tema di imposte di trascrizione e catastale di cui all'art. 1, c. 3, e 10, c. 3, D.lgs 31 ottobre 1990 n. 346 (art. 89, CTS), che rimarranno, invece, ancora applicabili, ricorrendone tutte le condizioni, a quegli enti che non assumeranno la qualifica di ETS (e che per tale motivo non state abrogate).

(b) l'applicazione delle **imposte di registro, di trascrizione e catastale in misura fissa** per gli atti costitutivi e per le modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da ETS (comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società).

NOTA BENE: le modifiche statutarie sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative, ed in primis a quelle apportate proprio dal CTS.

(c) l'applicazione delle **imposte di registro, di trascrizione e catastale in misura fissa** per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli ETS (comprese le cooperative sociali e le imprese sociali costituite in forma di società); la fruizione di questa agevolazione, applicabile a

tutti gli atti traslativi di beni immobili (compravendita, permuta, *datio in solutum*, rendita vitalizia, ecc.) o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento (usufrutto, uso, superficie, servitù, enfiteusi) è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

- che i beni siano direttamente utilizzati dall'ente cessionario, entro 5 anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale (l'Agenzia delle Entrate potrà pertanto richiedere, una volta decorsi i cinque anni, che l'ente acquirente fornisca adeguata dimostrazione dell'avvenuto adempimento della condizione di legge e revocare la agevolazione concessa qualora i beni acquistati non siano stati utilizzati in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale)
- che l'ente cessionario renda, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso (ovviamente la dichiarazione dovrà essere riprodotta nell'atto di acquisto a corredo della richiesta di fruizione dell'agevolazione in commento).

In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione del bene in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale, è dovuta l'imposta nella misura ordinaria, nonché la sanzione amministrativa pari al 30% dell'imposta dovuta oltre agli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.

L'art. 82, c. 3, CTS, come introdotto dal D.lgs 105/2018, ha previsto una particolare agevolazione per le **OdV**: questa particolare figura di ETS gode infatti dell'esenzione assoluta dall'imposta di registro per gli atti costitutivi nonché per tutti gli atti comunque connessi allo svolgimento della propria attività; in pratica per tutti gli atti posti in essere da OdV (atto costitutivo, modifica dello Statuto, acquisti a titolo oneroso di immobili, ecc.) è prevista l'esenzione da imposta di registro

(d) **l'esenzione dall'imposta di bollo** per gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti da ETS (comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società).

(e) **l'esenzione dalle tasse sulle concessioni governative** di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 per gli atti e i provvedimenti relativi agli ETS (comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società).

NOTA BENE: mentre le agevolazioni di cui sub (a), sub (b), sub (d) e sub (e) si applicano agli ETS (commerciali e non commerciali) comprese le cooperative sociali ma escluse le imprese sociali costituite in forma societaria, le agevolazioni di cui sub (c) si applicano a tutti gli ETS comprese le cooperative sociali nonché le imprese sociali costituite in forma societaria.

1.5 I tributi locali

L'art. 82 (commi da 6 a 9) prevede un trattamento agevolato per gli ETS anche con riguardo ai tributi locali. In particolare il CTS prevede:

(a) **l'esenzione dall'IMU** per gli immobili posseduti e utilizzati dagli **ETS non commerciali** destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, pre-

videnziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione o di culto, di quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana;

(b) **l'esenzione dall'imposta sugli intrattenimenti** per le attività indicate nella tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, svolte da ETS (comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società) occasionalmente o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. L'esenzione spetta a condizione che dell'attività sia data comunicazione, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, al concessionario per l'esazione di detta imposta.

Per i tributi diversi dall'IMU i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni possono deliberare nei confronti degli ETS che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.

Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre nei confronti degli ETS (comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società) la riduzione o l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea.

1.6 Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali

Il CTS dedica un articolo (l'art. 83) alla disciplina delle detrazioni e deduzioni fiscali riconosciute a chi intende sostenere gli ETS con **erogazioni liberali**. Detrazioni e deduzioni fiscali costituiscono, infatti, uno strumento efficace di incentivo al finanziamento (a titolo liberale) degli enti senza scopo di lucro.

Beneficiari delle erogazioni liberali per le quali valgono le detrazioni e deduzioni fiscali previste dal CTS possono essere:

- o **ETS non commerciali** (come definiti all'art. 79, c. 5, del medesimo CTS), a condizione, peraltro, che l'ente beneficiario dichiari la propria natura non commerciale al momento dell'iscrizione nel Registro Unico nazionale del terzo Settore (di cui all'art. 45 del CTS). La perdita della natura non commerciale va comunicata dal rappresentante legale dell'ente all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore della Regione o della Provincia autonoma in cui l'ente ha la sede legale, entro trenta giorni dalla chiusura del periodo d'imposta nel quale si è verificata. In caso di mancato tempestivo invio di detta comunicazione, il legale rappresentante dell'ente è punito con la sanzione amministrativa da 500 euro a 5.000 euro:

- ovvero **ETS commerciali** (comprese le cooperative sociali e escluse le imprese sociali costituite in forma societaria) a condizione che le somme dagli stessi ricevute siano utilizzate per lo svolgimento delle attività istituzionali, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, sono previsti i seguenti benefici a favore dei contribuenti a fronte di erogazioni liberali:

(a) dall'imposta lorda sul reddito delle **persone fisiche** si detrae un importo pari al **30%** degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a €. 30.000,00. Detto importo è elevato al **35%** degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato.

NOTA BENE: la detrazione è consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (norma che contempla pagamenti mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari).

(b) le liberalità in denaro o in natura erogate da **persone fisiche, enti e società** sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del **10% del reddito** complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.

NOTA BENE: con apposito Decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il MEF, sono individuate le tipologie di beni in natura che danno luogo alla detrazione o deduzione d'imposta e sono stabiliti i criteri e le modalità per la loro valorizzazione.

i soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore di ETS, a fronte delle medesime erogazioni, non possono cumulare tra di loro le detrazioni e le deduzioni previste dal CTS né possono cumulare la deducibilità o detraibilità con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge. Con riguardo a queste ultime disposizioni, gli artt. 89 e 102 del CTS prevedono, rispettivamente, la progressiva disapplicazione e/o abrogazione delle detrazioni e/o deduzioni già previste negli artt. 15 e 100 del T.U.I.R. e nell'art. 14 D.L. 14 marzo 2005 n. 35.

1.7 Regime fiscale delle organizzazioni di volontariato

L'art. 84 del CTS dedica una specifica disciplina, con valenza fiscale, ad una particolare categoria di ETS: le **organizzazioni di volontariato** (che trovano la loro disciplina specifica, sul piano sostanziale, negli artt. 32, 33 e 34 del CTS).

Detta disposizione stabilisce che **non si considerano commerciali**, oltre alle attività di cui all'articolo 79, commi 2 e 3 e 4, le seguenti attività se effettuate dalle organizzazioni di volontariato e se svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato:

- a) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- b) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;

c) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.

Come sopra già ricordato gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle OdV sono esenti dall'imposta di registro (art. 84, c. 3, del CTS). Per le Odv è previsto, pertanto, un trattamento di maggior favore rispetto agli altri ETS per quanto concerne la tassazione degli atti costitutivi e di quelli comunque connessi alle attività delle OdV: non imposta fissa di registro così come previsto in generale dall'art. 82 del CTS, ma addirittura esenzione da imposta di registro.

E', inoltre, previsto che i redditi degli **immobili** destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta sul reddito delle società (la stessa disposizione si applica anche alle OdV che, a seguito di trasformazione in **enti filantropici**, sono iscritte nella specifica sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Le organizzazioni di volontariato con ricavi, ragguagliati al periodo di imposta, non superiori ad €. 130.000,00, in relazione alle attività commerciali svolte, possono applicare il regime forfetario di determinazione del reddito prodotto che trova la sua specifica e particolare disciplina nell'art. 86 del CTS (in alternativa al regime forfetario di determinazione del reddito di impresa disciplinato, in via generale, per tutti gli ETS, dall'art. 80 del CTS).

Da segnalare che, ai sensi dell'art. 33, c. 3, del CTS, per l'attività di interesse generale prestata, le OdV possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività siano svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6.

1.8 Regime fiscale delle associazioni di promozione sociale

L'art. 85 del CTS dedica una specifica disciplina, con valenza fiscale, ad una particolare categoria di ETS: le **associazioni di promozione sociale** (che trovano la loro disciplina specifica, sul piano sostanziale, negli artt. 35 e 36 del CTS).

Detta disposizione stabilisce che:

(a) non si considerano commerciali le attività svolte dalle associazioni di promozione sociale in diretta attuazione degli scopi istituzionali se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché se effettuate nei confronti di enti composti in misura non inferiore al 70% da ETS.

(b) che non si considerano commerciali, ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici in attuazione degli scopi istituzionali.

(c) che non si considerano commerciali le attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario e sia svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato

(d) che in deroga a quanto previsto sub (a) e sub (b) si considerano comunque commerciali, ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, le somministrazioni di pasti, le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali nonché le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attività: (i) gestione di spacci aziendali e di mense; (ii) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; (iii) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; (iv) pubblicità commerciale; (v) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritte nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera in ogni caso commerciale, anche se effettuata a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale da bar e esercizi similari, nonché l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempre che vengano soddisfatte le seguenti condizioni: (i) tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi; (ii) per lo svolgimento di tale attività non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati.

Le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti.

I redditi degli **immobili** destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle associazioni di promozione sociale sono esenti dall'imposta sul reddito delle società.

Le associazioni di promozione sociale, con ricavi, ragguagliati al periodo di imposta, non superiori ad €. 130.000,00, in relazione alle attività commerciali svolte, possono applicare il regime forfetario di determinazione del reddito prodotto che trova la sua specifica e particolare disciplina nell'art. 86 del CTS (in alternativa al regime forfetario di determinazione del reddito di impresa disciplinato, in via generale, per tutti gli ETS, dall'art. 80 del CTS).

1.9 Le scritture contabili degli ETS

Particolare importanza assume la disciplina che l'art. 87 dedica alla tenuta e conservazione delle scritture contabili degli ETS, posto che l'osservanza di detta disciplina è prescritta *"a pena di decadenza dai benefici fiscali"* previsti dal CTS.

Tale disposizione stabilisce che gli ETS (esclusi peraltro gli enti che si avvalgono del regime forfetario di cui all'art. 86) devono:

a) in relazione all'attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente nel bilancio di esercizio (di cui all'art. 13 del CTS), da redigere entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente, distinguendo le attività "diverse" (di cui all'articolo 6 del CTS) da quelle "istituzionali" (di cui all'articolo 5 del CTS), con obbligo di conservare le stesse scritture e la

relativa documentazione per un periodo non inferiore quello indicato dall'articolo 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;

b) in relazione alle attività svolte con modalità commerciali, tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui all'articolo 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, anche al di fuori dei limiti quantitativi previsti al comma 1 del medesimo articolo.

Gli obblighi di cui sub a), si considerano assolti anche qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile.

NOTA BENE: in relazione all'attività commerciale esercitata in via non esclusiva o principale, gli **ETS non commerciali** hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata.

Gli ETS non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono inserire all'interno del bilancio redatto ai sensi dell'articolo 13 del CTS, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un rendiconto specifico dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

NOTA BENE: gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili di cui sub (a) e sub (b) non si applicano:

(a) alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni di promozione sociale che si avvalgono del regime forfetario di cui all'art. 86 del CTS

(b) agli ETS che non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a €. 220.000,00 i quali possono tenere per l'anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste sub a), il rendiconto di cassa di cui all'articolo 13, comma 2, del CTS.

2. FORME DI FINANZIAMENTO DEL TERZO SETTORE

2.1 I titoli di solidarietà

L'art. 77 del CTS introduce un nuovo strumento per il finanziamento degli ETS iscritti al Registro Unico nazionale del Terzo settore. In particolare, al fine di favorire il finanziamento ed il sostegno delle attività istituzionali (di cui all'art. 5 del CTS) svolte da detti Enti, gli istituti di credito autorizzati ad operare in Italia, in osservanza delle previsioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono emettere specifici «**titoli di solidarietà**», su cui gli emittenti non applicano le commissioni di collocamento.

I titoli di solidarietà possono rivestire la forma:

(i) di **obbligazioni o altri titoli di debito** comunque non subordinati, non convertibili e non scambiabili; inoltre detti titoli non conferiscono il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non sono collegati ad uno strumento derivato (trovano applicazione per tale tipologia di titoli le disposizioni legislative e regolamentari in materia di strumenti finanziari

di cui al D.lgs 24 febbraio 1998, n. 58, Testo Unico in materia di Intermediazione Finanziaria, e relative disposizioni attuative); le obbligazioni e gli altri titoli di debito hanno scadenza non inferiore a 36 mesi, possono essere nominativi ovvero al portatore e corrispondono interessi con periodicità almeno annuale, in misura almeno pari al maggiore tra il tasso rendimento lordo annuo di obbligazioni dell'emittente, aventi analoghe caratteristiche e durata, collocate nel trimestre solare precedente la data di emissione dei titoli e il tasso di rendimento lordo annuo dei titoli di Stato con vita residua simile a quella dei titoli.

(ii) ovvero di **certificati di deposito** consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario (trovano applicazione per tale tipologia di certificati di deposito le disposizioni in materia di trasparenza bancaria dettate dal D.lgs 1° settembre 1993, n. 385 (T.U. Bancario); i certificati di deposito hanno scadenza non inferiore a 12 mesi, corrispondono interessi con periodicità almeno annuale, in misura almeno pari al maggiore tra il tasso rendimento lordo annuo di certificati di deposito dell'emittente, aventi analoghe caratteristiche e durata, emessi nel trimestre solare precedente la data di emissione dei titoli e il tasso di rendimento lordo annuo dei titoli di Stato con vita residua simile a quella dei titoli

NOTA BENE: gli emittenti possono applicare un tasso inferiore rispetto al maggiore tra i due tassi di rendimento sopra indicati, a condizione che si riduca corrispondentemente il tasso di interesse applicato sulle correlate operazioni di finanziamento secondo le modalità indicate nell'apposito decreto attuativo. A tal fine gli emittenti devono essere in grado di fornire un'evidenza, oggetto di approvazione da parte del relativo organo amministrativo, dei tassi ordinariamente applicati sulle operazioni di raccolta e sulle operazioni di impiego, equivalenti per durata, forma tecnica, tipologia di tasso fisso o variabile e, se disponibile, rischio di controparte.

Una volta emanati i titoli di solidarietà, gli Istituti di credito emittenti:

(a) **possono erogare, a titolo di liberalità**, una somma commisurata all'ammontare nominale collocato dei titoli, ad uno o più ETS non commerciali di cui all'art. 79, c. 5, del CTS, per il sostegno delle attività istituzionali (ex art. 5 CTS), ritenute meritevoli dagli emittenti sulla base di un progetto predisposto dagli enti destinatari della liberalità. Qualora tale somma sia almeno pari allo 0,60 per cento del predetto ammontare agli emittenti spetta **un credito d'imposta** pari al 50% delle erogazioni liberali effettuate.

Beneficiari dell'erogazione liberale in oggetto possono essere solo ETS non commerciali, così come definiti dall'art. 79, c. 5, del CTS (come precisato dalla disposizione dell'art. 24-ter del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito con legge 17 dicembre 2018 n. 136, che ha modificato l'art. 77 CTS in commento, disposizione che dopo aver esteso la possibilità di finanziamento mediante emissione di titoli di solidarietà anche agli ETS commerciali ha, poi, dovuto limitare la possibilità di beneficiare dell'erogazione liberale ai soli ETS non commerciali)

(b) **devono destinare** una somma pari all'intera raccolta effettuata attraverso l'emissione dei titoli di solidarietà, al netto dell'eventuale erogazione liberale di cui sub (a), ad impieghi a favore degli ETS (non commerciali ed iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) per il **finanziamento di iniziative** di cui all'articolo 5 del CTS, il tutto tenuto conto delle richieste di finan-

ziamento pervenute dagli ETS e compatibilmente con le esigenze di rispetto delle regole di sana e prudente gestione bancaria. Il rispetto da parte degli emittenti di detta prescrizione è condizione necessaria per poter fruire, oltre che del credito di imposta di cui sub (a), alle condizioni ivi previste, anche di tutti gli altri vantaggi connessi all'emissione dei titoli di solidarietà e di cui in appresso.

(c) debbono **utilizzare** le somme raccolte con l'emissione dei titoli di solidarietà e non impiegate a favore degli Enti del Terzo Settore, entro dodici mesi dal loro collocamento, per la sottoscrizione o per l'acquisto di **titoli di Stato italiani** aventi durata pari a quella originaria dei relativi titoli.

A fronte dell'emissione di titoli di solidarietà l'art. 77 del CTS (commi da 8 a 13) prevede che:

(i) i titoli così emessi non rilevano ai fini del computo delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla vigilanza della CONSOB e da quest'ultima determinate ai sensi dell'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (comma 8).

(ii) che gli interessi, i premi ed ogni altro provento di cui all'articolo 44 del T.U.I.R., e i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter) del T.U.I.R. relativi ai titoli, sono soggetti al regime fiscale previsto per i medesimi redditi relativi a titoli ed altre obbligazioni di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601 (ossia sono soggetti alla tassazione mediante ritenuta definitiva del 12,5% attualmente prevista per i titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e delle altre obbligazioni e titoli similari) (comma 9).

(iii) che agli emittenti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50% delle erogazioni liberali in danaro di cui al precedente punto (a); tale credito d'imposta non è cumulabile con altre agevolazioni tributarie previste con riferimento alle erogazioni liberali, è utilizzabile tramite compensazione e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (comma 10).

(iv) che i titoli non rilevano ai fini della previsione di cui all'articolo 1, comma 6-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (a beneficio delle eventuali imprese sottoscrittrici è previsto che agli acquisti dei titoli di solidarietà non si applichi la disciplina antielusiva che comporta la sterilizzazione dalla base di computo dell'aiuto alla crescita economica - ACE) (comma 11).

(v) che i titoli non concorrono alla formazione **dell'attivo ereditario** di cui all'articolo 9 del D.lgs 31 ottobre 1990, n. 346 (anche ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione i titoli di solidarietà vengono equiparati ai titoli di stato con conseguente loro esenzione dall'imposta suddetta) (comma 12).

(vi) che i titoli non rilevano ai fini della determinazione dell'imposta di bollo dovuta per le comunicazioni relative ai depositi titoli, di cui alla nota 2-ter dell'allegato A - Tariffa (Parte I), al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (comma 13).

2.2 Regime fiscale del Social Lending.

Il CTS all'articolo 78 detta una disciplina per regolamentare il regime fiscale dell'attività di *social lending*. Trattasi dell'attività di prestito attuata direttamente tra privati, tramite specifiche piattaforme on-line, senza l'intermediazione di istituti bancari. Il *social lending* è attualmente disciplinato da Provvedimento della Banca d'Italia dell'8 novembre 2016 recante disposizioni per la raccolta del risparmio da parte dei soggetti diversi dalle banche. L'operatività del *social lending* si svolge per il tramite di siti aziendali di *social lending* senza passare per i canali tradizionali del sistema bancario (con i connessi risparmi in termini di costi e semplificazioni di carattere amministrativo ma con un rischio di insolvenza del finanziato difficilmente valutabile e tutto a carico dei finanziatori).

L'art. 78, c. 1, del CTS stabilisce che i gestori piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer Lending) (di norma società iscritte all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del T.U.B decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o istituti di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 114 del T.U.B decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, autorizzati dalla Banca d'Italia) operano sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche per il loro tramite, una ritenuta alla fonte a titolo di imposta con l'aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (ossia con l'aliquota del 12,5% attualmente prevista per i titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e delle altre obbligazioni e titoli similari) e ciò nel caso in cui i prestiti erogati attraverso le piattaforme siano stati destinati al finanziamento e al sostegno delle attività di cui all'articolo 5 del CTS.

3. L'ENTRATA IN VIGORE DELLA DISCIPLINA FISCALE DEGLI ETS

L'art. 104, c. 2, del CTS stabilisce che *"Le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto registro"*

La piena operatività della disciplina fiscale (Titolo X del CTS) è stata subordinata dal suddetto art. 104, c. 2, CTS (in relazione anche a quanto disposto dal comma 1 espressamente richiamato) a due distinte condizioni:

- a) il rilascio dell'autorizzazione della Commissione Europea
- b) l'attivazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), presso il quale debbono essere iscritti gli Enti che possono fruire della normativa in oggetto.

La seconda condizione (quella di cui sub b) si è realizzata nel corso del periodo di imposta 2021. Il RUNTS, istituito Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106/2020 del 15 settembre 2020 pubblicato in G.U. n. 261 del 21 ottobre 2020 è, infatti, divenuto operativo con decorrenza 23 novembre 2021 (Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro 26 ottobre 2021 n. 561)

Manca ancora, invece, l'autorizzazione della Commissione europea.

Pertanto, la disciplina fiscale quale sopra illustrata, diverrà pienamente operativa a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea (art. 104, c 2) (di seguito il «Giorno X»). La stessa decorrenza è prevista per le disposizioni fiscali che prevedono modificazioni o abrogazioni di norme vigenti prima dell'entrata in vigore del CTS (art. 5sexies D.L. 16.10.2017 n. 148 conv. Legge 4.12.2017 n. 172)

Il «**GIORNO X**»: si presume che la disciplina fiscale del CTS possa entrare in vigore dal 1° gennaio 2023 semprechè entro tale termine sia stata ottenuta l'autorizzazione della Commissione Europea e posto che il RUNTS è divenuto operativo nel corso dell'anno 2021.

Peraltro, parte della disciplina fiscale (oltre alla disciplina in tema di finanza sociale), è già applicabile **dal 1° gennaio 2018**, peraltro in modo **parziale e limitato**, e più precisamente con riguardo solo:

- alle ONLUS iscritte negli appositi registri,
- alle Organizzazioni di Volontariato (OdV) iscritte negli appositi registri;
- alle Associazioni di promozione sociale (ApS), iscritte negli appositi registri.

Si tratta in particolare:

(i) della disciplina in tema di finanza sociale dettata dall'art. 77 (Titoli di solidarietà) e dall'art. 78 (regime fiscale sul *social lending*)

(ii) della disciplina in materia fiscale dettata dall'art. 81 (Social bonus), dall'art. 82 (disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali), dall'art. 83 (detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali), dall'art. 84, comma 2 (esenzione da imposta del reddito di immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciali di organizzazione di volontariato), dall'art. 85, comma 7 (esenzione da imposta del reddito di immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciali di associazioni di promozione sociale).

La restante parte della disciplina in materia fiscale dettata dall'art. 79 (disposizioni in materia di imposte sui redditi), dall'art. 80 (regime forfetario degli enti del Terzo settore), dall'art. 84 (escluso il comma 2) (regime fiscale delle organizzazioni di volontariato), dall'art. 85 (escluso il comma 7) (regime fiscale delle associazioni di promozione sociale), dall'art. 86 (regime forfetario per le attività commerciali svolte delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato), dall'art. 87 (tenuta e conservazione delle scritture contabili degli Enti del terzo settore), sarà invece applicabile a decorrere dal «GIORNO X».

L'art. 101, c. 2, CTS (Norme transitorie e di attuazione) stabilisce che fino all'operatività del RUNTS, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nei Registri ONLUS, OdV e ApS agli enti che si adeguano alle disposizioni del CTS entro il **31 maggio 2022** (termine quest'ultimo così fissato, a seguito di più proroghe, l'ultima delle quali disposta dall'art. 66, c. 1, D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108).

Entro il medesimo termine, detti Enti possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o al fine di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.

Al riguardo si osserva che:

- per le **OdV e le ApS** è già in corso a partire dal 23 novembre 2021 la trasmigrazione dei dati al RUNTS per cui detti enti debbono aver già adeguato i propri statuti al CTS (come in appresso meglio precisato).
- per le **ONLUS** (associazione e fondazioni) si applica la suddetta disposizione dell'art. 101, comma 2 (e conseguentemente continua ad applicarsi la disciplina dettata dal decreto legislativo 4/12/1997 n. 460) ma senza la necessità di adeguamento degli statuti da effettuare entro il 31 maggio 2022 (come in appresso meglio precisato).
- per gli **Enti potenzialmente ETS** (ma non attualmente iscritti ai registri delle ONLUS, OdV o ApS) non si applica la disposizione dell'art. 101, comma 2. Un eventuale adeguamento dello statuto al CTS per l'iscrizione al RUNTS, al fine di fruire del regime fiscale agevolato degli ETS, ha senso solo decorso il «GIORNO X» (ossia una volta divenuta operativa l'intera disciplina fiscale dettata dal titolo X del CTS).

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (OdV) e ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (ApS)

Per tali enti vi è la necessità di adeguamento degli statuti in quanto l'art. 102, c. 1, CTS ha abrogato, con decorrenza 3 agosto 2017, le leggi 11/08/1991, n. 266 (relativa alle OdV) e 07/12/2000, n. 383 (relativa alle ApS), privando, pertanto, tali enti di disciplina sostanziale.

Inoltre è già stata avviata la **procedura di trasmigrazione** delle OdV e delle ApS dai vecchi registri nel RUNTS (divenuto operativo con decorrenza 23 novembre 2021) il tutto così come previsto e disciplinato dall'art. 54 del CTS, dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106/2020 del 15 settembre 2020 e dal Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro n. 561 del 26 ottobre 2021. Il procedimento di trasmigrazione, giusta quanto disposto in quest'ultimo Decreto, si snoda in due fasi:

-- **entro il 21 febbraio 2022** i competenti uffici delle regioni e province autonome comunicano al RUNTS in via telematica i dati in loro possesso dell'OdV e delle ApS già iscritte nei rispettivi registri e trasferiscono, sempre telematicamente, al RUNTS, ai fini del deposito copia degli atti costitutivi e degli statuti in loro possesso.

-- **entro i successivi 180 giorni** (e quindi entro il 20 agosto 2022) ciascun ufficio competente del RUNTS, prese in carico le informazioni di propria competenza disponibili sulla piattaforma automatica, procede a verificare le posizioni dei singoli enti; nel caso in cui la verifica dei requisiti si concluda positivamente, l'ufficio competente del RUNTS con apposito provvedimento dispone l'iscrizione dell'ente nella sezione corrispondente. Il provvedimento è comunicato all'ente interessato. Nel caso in cui dalla verifica dei requisiti emergano motivi ostativi all'iscrizione, l'ufficio competente del RUNTS ne dà comunicazione all'ente, assegnandogli rispettivamente dieci giorni per formulare eventuali controdeduzioni o per manifestare la propria intenzione di procedere alla regolarizzazione della situazione e sessanta giorni per dare prova dell'avvenuta regolarizzazione. Pertanto, a fronte della richiesta di regolarizzazione le OdV e le ApS potranno adottare ulteriori modifiche statutarie, beneficiando, se tali modifiche verranno effettuate entro il 31 maggio 2022, delle procedure semplificate (ossia avvalendosi delle maggioranze previste per l'assemblea ordinaria). L'omesso riscontro entro dieci giorni o la mancata regolarizzazione entro sessanta è causa di mancata iscrizione dell'ente nel RUNTS. Della decisione finale dell'Amministrazione è data comunicazione all'ente.

ONLUS (Associazioni & Fondazioni)

La Circolare del Ministero Lavori e delle Politiche Sociali n. 13 del 31 maggio 2019 stabilisce che la previsione dell'art. 54 del CTS (trasmigrazione dei registri esistenti) non riguarda le ONLUS in ragione dell'eterogeneità delle forme organizzative sussunte all'interno di detta qualifica fiscale (associazioni, fondazioni, ecc.) che impedisce la diretta riconduzione di queste ultime in unica sezione del RUNTS. Pertanto, diversamente da quanto previsto per le OdV e le ApS, il passaggio al RUNTS delle ONLUS non è automatico, ma può avvenire solo su istanza dell'ente interessato. A tal riguardo l'art. 34 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106/2020 del 15 settembre 2020, istitutivo del RUNTS, prevede che gli enti iscritti nell'anagrafe delle ONLUS al giorno antecedente il termine di attivazione del RUNTS stesso (ossia alla data del 22 novembre 2021) ed inseriti nell'apposito elenco che l'Agenzia delle Entrate ha dovuto predisporre entro i 30 gg. successivi al provvedimento di attivazione del RUNTS (e quindi entro il 23 dicembre 2021), possono presentare all'Ufficio del RUNTS territorialmente competente la domanda di iscrizione, indicando la Sezione del RUNTS, nella quale intendono essere iscritti, e ciò sino al **31 marzo** del periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea; in pratica, per il passaggio delle ONLUS al RUNTS, il termine da osservare, per non decadere dalle agevolazioni godute in base alla disciplina dettata dal decreto legislativo 4/12/1997 n. 460, è il **31 marzo** successivo al "GIORNO X" (se il "GIORNO X", sarà, come è prevedibile, il **1 gennaio 2023** il termine ultimo per l'iscrizione delle ONLUS al R.U.N.T.S. sarà il **31 marzo 2023**). Per le ONLUS la verifica della conformità del nuovo statuto al CTS dovrà essere condotta dall'ufficio del RUNTS territorialmente competente nell'ambito del procedimento di iscrizione della ONLUS al RUNTS.

Di conseguenza per le ONLUS (associazioni e/o fondazioni) non vi è l'esigenza di un adeguamento degli statuti entro il **31 maggio 2022** in quanto la disciplina in tema di ONLUS, dettata dal Dlgs 4 dicembre 1997 n. 460 continuerà ad applicarsi sino al «GIORNO X». Non è stata disposta, come per le OdV e le ApS, l'abrogazione immediata della disciplina ONLUS. L'abrogazione del Dlgs 460/1997 è prevista dall'art. 102, c. 2, CTS con decorrenza dal termine di cui all'art. 104, c. 2, CTS (periodo di imposta successivo all'approvazione della Commissione Europea, ossia dal «GIORNO X») mentre con il D.M. 106/2020 del 15/09/2020 è stato concesso alle ONLUS un ulteriore termine (sino al 31 marzo successivo al «GIORNO X») per richiedere l'iscrizione al RUNTS e non decadere dai benefici fiscali goduti come ONLUS (si rammenta che a norma dell'art. 101, c. 8, del CTS la perdita della qualifica di ONLUS, a seguito dell'iscrizione al RUNTS, non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente che comporterebbe altrimenti l'obbligo di devoluzione del patrimonio ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità). In particolare, l'art. 12 del D.M. 106/2020 del 15/09/2020 stabilisce che qualora la richiesta di iscrizione al RUNTS venga effettuata entro il 31 marzo successivo al «GIORNO X» e la procedura di iscrizione al RUNTS si completi nel corso del periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea, la qualifica di ETS si intenderà acquisita, in caso di esito positivo, a decorrere dall'inizio del predetto di imposta. E' prevista una sorta di retroattività: se la richiesta di iscrizione al RUNTS viene fatta entro il 31 marzo successivo al «GIORNO X» l'ente, una volta completato l'iter di iscrizione, si intende soggetto alla disciplina del CTS (ed in particolare all'intera disciplina fiscale dettata per gli ETS) sin dal «GIORNO X».

Nella Circolare CNCDEC di aprile 2019, si è avuto modo di osservare che per le ONLUS, a differenza delle OdV e ApS, per le quali la disciplina di riferimento risulta abrogata dal 3 agosto 2017 (art. 102, c. 1 CTS), la norma del 101, c. 2, suddetta, appare superflua, in quanto le ONLUS rimangono soggette in ogni caso al D.lgs 460/1997 sino alla sua differita abrogazione definitiva (art. 102, c. 2): il rispetto del termine del 31 maggio 2022 per le ONLUS garantisce, pertanto, solo la possibilità di usufruire delle «procedure semplificate» (delibere adottabili con le maggioranze previste per le assemblee ordinarie); nessuna conseguenza negativa se l'adeguamento dello statuto sarà successivo al 31 maggio 2022 purché tale adeguamento e la conseguente richiesta di iscrizione al RUNTS intervengano entro il termine massimo del 31 marzo successivo al «GIORNO X»

Per le ONLUS, pertanto, si possono prospettare le seguenti **due alternative**:

-- o procedere all'adeguamento dello statuto ed alla conseguente richiesta di iscrizione al RUNTS **dopo il «GIORNO X»** (prevedibilmente dopo il 1 gennaio 2023) ed **entro il 31 marzo** susseguente (prevedibilmente entro il 31 marzo 2023), potendo comunque detti enti fruire della disciplina di favore di cui al D.lgs 460/1997 sino al «GIORNO X» e della disciplina di favore del CTS a partire dal «GIORNO X» (per effetto del meccanismo di retroattività previsto dall'art. 34, c. 12, del D.M. 106/2020 del 15/09/2020);

-- ovvero da un lato procedere all'adeguamento dello **statuto prima del «GIORNO X»** (prevedibilmente il 1 gennaio 2023) e dall'altro richiedere **l'iscrizione al RUNTS dopo il suddetto «GIORNO X»** ma entro il 31 marzo susseguente (prevedibilmente il 31 marzo 2023), potendo così detti enti comunque fruire della disciplina fiscale di favore di cui al D.lgs 460/1997 sino al momento della piena operatività della disciplina fiscale dettata dal CTS; se richiedessero l'iscrizione al RUNTS prima del «GIORNO X» non potrebbero invece più fruire della disciplina fiscale di favore di cui al D.lgs 460/1997 (in quanto a norma dell'art. 34, c. 13, del D.M. 106/2020 del 15/09/2020, gli enti che ottengono l'iscrizione al RUNTS sono cancellati dall'Anagrafe delle ONLUS) e, probabilmente, non potrebbero neppure fruire della disciplina fiscale "transitoria" dettata per gli ETS che l'art. 104, c. 1, del CTS ritiene applicabile, in via anticipata, anche in mancanza dell'autorizzazione della Commissione U.E., peraltro solo a enti che siano iscritti all'Anagrafe delle ONLUS (oltre che alle AdV ed alle ApS iscritte negli appositi registri). In questo secondo caso (adeguamento dello statuto prima del «GIORNO X») si dovrà, peraltro, ricorrere alla tecnica redazionale del «doppio statuto»: quello attuale destinato a rimanere in vigore sino al «GIORNO X» (per consentire all'ente di mantenere sino a tale data la qualifica di ONLUS e l'iscrizione al relativo registro) e quello adeguato destinato ad entrare in vigore con decorrenza dal «GIORNO X» (e finalizzato al conseguimento dell'iscrizione al RUNTS). Questa è anche la soluzione presa in considerazione nella Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20 del 27.12.2018 ove si prevede che:

1. Per le ONLUS la relativa disciplina rimarrà in vigore sino a quando non troveranno applicazione tutte le disposizioni fiscali del titolo X CTS ossia dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione UE (il «GIORNO X» di cui all'art. 104, c. 2).
2. Le ONLUS possono adeguare gli statuti subordinandone l'efficacia alla decorrenza del termine dell'art. 104, c.2.
3. Viene riconosciuta la possibilità del «doppio statuto».

Le procedure semplificate per l'adeguamento degli statuti di ONLUS, OdV e ApS

La Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20 del 27.12.2018, in relazione alla disposizione dell'art. 101, c. 2, CTS, che prevede «procedure semplificate» per gli adeguamenti statutari di ONLUS, OdV, ApS, stabilisce che:

- per le associazioni riconosciute resta ferma la necessità dell'atto pubblico per gli adeguamenti statutari
- per le fondazioni resta ferma la necessità dell'atto pubblico per gli adeguamenti statutari
- per le fondazioni prive di organo assembleare la competenza a deliberare gli adeguamenti statutari resta in capo all'organo amministrativo, senza alcuna deroga dei quorum

In base all'art. 101, c.2, CTS è possibile configurare tre tipologie di norme del CTS suscettibili di formare oggetto di adeguamento statutario:

(a) Norme **inderogabili**

(b) Norme **derogabili** attraverso clausola statutaria

(c) Norme che attribuiscono all'autonomia statutaria **mere facoltà**

Le **procedure semplificate** riguardano solo gli adeguamenti alle norme sub (a) e sub (b) da parte di enti già costituiti ante 3 agosto 2017. Gli enti costituiti dal 3 agosto 2017 sono tenuti a conformarsi *ab origine* alle disposizioni codicistiche, purché queste siano applicabili in via diretta ed immediata (escluse, quindi, le norme del CTS che presentano un nesso di diretta riconducibilità all'istituzione ed operatività del RUNTS). Per l'approvazione delle modifiche statutarie con le **procedure semplificate** il termine ultimo è il **31 maggio 2022**.